



COMUNE DI SUNO

Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 113, comma 2 e ss., del D.Lgs.50/2016 – Adozione.

INDICE:

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

PARTE II - INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 2 Costituzione e Accantonamento del Fondo per la Progettazione e l'Innovazione e Quantificazione dell'incentivo

Art. 3 Ambito oggettivo di applicazione

Art. 4 Esclusioni dalla disciplina di costituzione del Fondo

Art. 5 Disciplina delle attività svolte in forma mista

Art. 6 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

PARTE III - AVENTI DIRITTO ALL'INCENTIVO E RIPARTIZIONE

Art. 7 Soggetti beneficiari dell'incentivo

Art. 8 Conferimento dell'incarico

Art. 9 Quantificazione della percentuale, ripartizione e liquidazione del fondo

Art. 10 Principi in materia di valutazione

PARTE IV – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 11 Termini per le prestazioni

PARTE V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 Fondo per l'Innovazione

Art. 13 Efficacia

Art. 14 Disposizioni finali

Parte I – Principi generali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli “Incentivi per funzioni tecniche”, previsto dall’art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

Parte II – Incentivi per le funzioni tecniche

Art. 2 Costituzione e Accantonamento del Fondo per gli Incentivi per le Funzioni Tecniche e l’Innovazione e Quantificazione dell’incentivo

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 113 comma 1 del D.lgs. 50/2006 e s.m.i., è destinata una somma in misura non superiore al 2% dell’importo posto a base d’appalto di ogni singola opera o lavoro, servizio o fornitura a un fondo per l’incentivazione alle funzioni tecniche e l’innovazione.

2. La quota dell’80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del precitato fondo, ripartita tra i dipendenti individuati al successivo art. 4, è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura con i criteri adottati dal presente regolamento.

3. Il restante 20% (venti per cento) è destinato dal Comune all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, ammodernamento/efficientamento dell’Ente e dei servizi ai cittadini e tirocini formativi.

Art. 3 Ambito oggettivo di applicazione e definizione delle prestazioni

1. Agli effetti della presente disciplina si intendono per opere o lavori pubblici, servizi o forniture quelli soggetti alla disciplina di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Il fondo di cui all’art. 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari al 1,60% (80% del 2%) dell’importo a base d’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi o delle forniture, per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

3. L’importo dell’incentivo indicato nel quadro economico dell’intervento è calcolato sull’importo posto a base di appalto non è soggetto ad alcuna rettifica all’importo contrattuale conseguito. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione.

4. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 4 Esclusioni dalla disciplina di costituzione del Fondo

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) Gli atti di pianificazione generale/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) I lavori in amministrazione diretta;
- c) I contratti esclusi dall’applicazione del Codice a termini dell’art. 17

Art. 5 Disciplina delle attività svolte in forma mista

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all’ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base “teorica”, quindi tenendo conto anche dell’apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d’intesa con il Responsabile di servizio.

Art. 6 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o secondo le tempistiche assegnate sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs. N. 50 del 2016.

PARTE III – AVENTI DIRITTO ALL'INCENTIVO E RIPARTIZIONE

Art. 7 Soggetti beneficiari dell'incentivo

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche per le seguenti attività:

- a) di Programmazione della spesa per investimenti (piano triennale opere pubbliche) 5%;
- b) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- c) di responsabile unico di procedimento;
- d) di predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- f) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- g) di collaudatore statico.

2. Nel caso di gara deserta o di rinnovi contrattuali, verranno remunerate le funzioni e le altre attività effettivamente svolte nell'ambito dei singoli procedimenti;

Art. 8 Conferimento dell'incarico

1. Il conferimento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile di Servizio, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, i nominativi dei dipendenti assegnatari delle funzioni tecniche indicando i compiti e le fasi a loro afferenti.
3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere individuati anche dipendenti di altre aree.

Art. 9 Quantificazione della percentuale, ripartizione e liquidazione del fondo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente/Responsabile del servizio competente, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interesse, secondo le percentuali definitive, stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Il criterio generale di riparto è il seguente:
 - Per progetti di importo a base di gara inferiore alla soglia comunitaria, l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%);
 - Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo stabilito è attribuito in ragione del 1% (pari all'80 del 1,25%);

secondo la seguente ripartizione in base alla funzione svolta:

2.1 per appalto di opere di investimento

	FUNZIONE	% di riparto spettante
a)	Responsabile Unico del Procedimento e/o Responsabile dei Lavori	40%
b)	Predisposizione atti di gara	20%
c)	Atti di aggiudicazione gara	20%
d)	Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità	15%

e)	Collaboratori Amministrativi che pur non firmando partecipano mediante contributo intellettuale materiale all'attività del Rup alla D.L. e contabilizzazione	5%
		Totale 100%

2.2 per appalto di servizi o forniture

	FUNZIONE	% di riparto spettante
a)	Responsabile Unico del Procedimento	40%
b)	Predisposizione atti di gara	20%
c)	Atti di aggiudicazione gara	20%
d)	Direzione dell'esecuzione	15%
e)	Collaboratori Amministrativi	5%
		Totale 100%

Le singole quote indicate nel precedente comma 2 sono cumulabili.

3. La corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio incaricato di Posizione Organizzativa, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento. In nessun caso l'incentivo di progettazione e predisposizione degli atti di gara e di aggiudicazione potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture. Qualora la Posizione Organizzativa coincidesse con il RUP, l'incentivo verrà liquidato da altro Responsabile di Servizio incaricato di Posizione Organizzativa che non abbia partecipato alla redazione del progetto o dal Segretario Comunale.

4. La corresponsione dell'incentivo deve rispettare i limiti a cui è soggetto il Fondo per il miglioramento dei servizi.

5. Il compenso al RUP ed ai collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidate all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

6. Le quote parti dell'incentivo non corrisposte al personale interno, costituiscono economia di spesa.

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

8. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo accedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 10 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell'attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

PARTE IV – TERMINI TEMPORALI

Art. 11 Termini per le prestazioni

1. Su proposta del RUP dovranno essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per D.L. coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione delle opere; i termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e relative norme regolamentari.
2. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

PARTE V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 Fondo per l'Innovazione

Il Fondo per l'innovazione pari al 20% del fondo totale sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge ed individuate dall'Amministrazione Comunale mediante indicazione nel Documento Unico di Programmazione, come segue:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetto di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli,
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 legge 196/1997.

Art. 13 Efficacia

1. Per le attività svolte a decorrere dall'entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

Art. 14 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio al Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.